



**COMUNE DI
GRUMOLO DELLE ABBADESSE**
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

Registro Generale n. 35

ORDINANZA

DEL 24-10-2018

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: NORME PER LA MACELLAZIONE DEI SUINI PER CONSUMO
FAMILIARE PRESSO IL DOMICILIO DEGLI ALLEVATORI**

IL SINDACO

VISTI gli art. 1 e 13 del R.D. 3298/1928;
VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 1265/1934;
VISTI i Reg. (CE) 852/853/854/882/2004;
VISTO il Reg. (CE) 178/2002;
VISTO il Reg. CE n. 2075 del 05 Dicembre 2005;
VISTO DGR 3710/2007;
VISTA la Legge Regionale 31 MAGGIO 1980, N. 77;
VISTA la nota del Ministro della Salute prot. N. 4460P28 del 28.11.2014
VISTA IL Reg. (CE) 1009 del 24.09.2009 (art.10)
VISTO il Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli enti Locali approvato con D.Lgs
18.8.2000, n. 267;
VISTA la Legge Regionale 2/2013, art. 5.
RITENUTO necessario regolamentare, sotto il profilo sanitario, la tradizionale attività di macellazione dei suini a domicilio per consumo familiare, in modo da garantire l'ispezione e la vigilanza sugli animali e sulle carni

ORDINA

1. nel periodo 02 Novembre 2018 – 08 Marzo 2019 è consentita ai privati in possesso di specifica autorizzazione la macellazione dei suini presso il proprio domicilio per l'esclusivo consumo familiare delle carni e dei prodotti derivati;
2. il numero massimo di suini che si consente di macellare è di due per ogni nucleo familiare;
3. coloro che intendono macellare altri suini o coloro che intendono farlo in un periodo diverso da quello stabilito dovranno abbattere gli animali presso un macello riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) 853/2004;

4. coloro che non sono in possesso dell'autorizzazione sanitaria per la macellazione dei suini presso il proprio domicilio e che intendono ottenerla, devono rivolgere domanda a questo Comune, che rilascerà un'autorizzazione permanente, valida, anche nei prossimi anni;
5. la prenotazione della visita veterinaria deve essere effettuata, con almeno 72 ore di anticipo, al competente Servizio Veterinario;
6. le visite veterinarie saranno effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 19.00 e il sabato mattina dalle ore 08.30 alle ore 13.00; al di fuori di tali giorni e di tali orari non è garantita la prestazione. Nel caso che la prestazione venga comunque resa, sarà applicata una tariffa maggiorata;
7. le tariffe veterinarie sono le seguenti: €. 15,00 per ogni capo e €. 8,00 per ogni capo successivo a cui si aggiungono le spese di trasferta di € 20,00;
8. sono vietate la macellazione dei suini per conto di terzi e la commercializzazione delle carni degli animali e dei prodotti derivati, anche nell'ambito della ristorazione e dell'agriturismo;
9. la macellazione può avvenire solo dopo la visita dell'animale vivo da parte del Medico Veterinario dell'Azienda ULSS;
10. le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e alla lavorazione delle carni devono essere preventivamente lavati, disinfettati e mantenuti in adeguate condizioni igieniche;
11. la lavorazione delle carni può avvenire solo dopo la visita post-mortem effettuata dal Medico Veterinario dell'Azienda ULSS che rilascia apposita dichiarazione di commestibilità delle carni;
12. il personale addetto alla macellazione (norcini) deve essere in possesso di una adeguata formazione ai sensi del Reg. (CE) 1099 del 24/09/2009, inoltre detto personale deve essere provvisto di pistola a proiettile captivo, con la quale sono obbligatoriamente abbattuti i suini prima della jugolazione.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e della stessa sarà data la più ampia diffusione a cura di questo Comune.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.



IL SINDACO
Flavio Scaranto
RAG. FLAVIO SCARANTO